



## Accordo Quadro

tra

l'Istituto centrale per l'archeologia, di seguito denominato anche come ICA, con sede legale in Roma via San Michele n. 18/22, C.F. e P.I. 97912470586, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Dott.ssa Irma Della Giovampaola,

e

l'Istituto Centrale per il Restauro, di seguito indicato anche come ICR, con sede legale in Roma, via di San Michele, 23-25, C.F. e P.I. 80189810585, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Arch. Luigi Oliva,

di seguito indicate come le "Parti" se nominate congiuntamente.

### Visto

- l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro), ratificata dal Parlamento della Repubblica Italiana il 23 settembre 2020;
- il D.L.vo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.;
- il DPCM n. 57 del 15/03/2024 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- il D.M. n. 270 del 5/09/2024 recante Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura, in particolare agli artt. 25, 26 e 30

### Premesso che

- l'ICA, istituito con Decreto Ministeriale n. 245 del 13 maggio 2016 e dotato di autonomia speciale ai sensi da ultimo del D.M. n. 270 del 5/09/2024 recante Articolazione degli uffici

dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura, in particolare all'art. 30, ha tra i propri compiti istituzionali:

- funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione più ampia;
- promuovere l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;
- l'adozione di ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia;
- l'effettuazione, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, della ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;
- la ricognizione e la pubblicazione on line degli archivi di dati archeologici anche in formato di open data, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione;
- l'elaborazione di banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;
- la promozione a livello internazionale del ruolo dell'archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
- il raccordo con gli altri uffici del Ministero e la possibilità di sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e con la Fondazione Scuola Beni Attività Culturali;

- l'ICR è organo tecnico dotato di autonomia speciale del Ministero della cultura e svolge attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui beni del patrimonio culturale

appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private;

- ai sensi del suddetto D.M. n. 270 del 5/09/2024, in particolare all'art. 26 comma 2, l'ICR:

- a) promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della conservazione e del restauro dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro, dei Capi dipartimento e dei Direttori generali del Ministero, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati;
- b) promuove ed espleta su richiesta del Ministro, dei Capi dipartimento e dei Direttori generali, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati, attività di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali;
- c) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilità con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali;
- d) provvede, secondo le direttive del Direttore generale, all'accertamento della compatibilità di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali;

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

L'ICA e l'ICR attiveranno forme di collaborazione scientifica tramite la partecipazione di entrambe le Parti a programmi e progetti di ricerca nazionali e internazionali, nonché attività didattiche e di formazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

- l'ICA nel campo della conoscenza e gestione del patrimonio archeologico;
- l'ICR nel campo delle scienze per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

### **Art. 3 – MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE**

Le Parti concorderanno e definiranno, attraverso la stipula di Accordi attuativi, le modalità di collaborazione scientifica.

Gli Accordi attuativi regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i Referenti del singolo progetto di collaborazione;
- i risultati al cui conseguimento è volta la collaborazione tra le Parti;
- le attività, le risorse e i contributi che ciascuna Parte metterà a disposizione;
- la natura, gratuita o onerosa, della collaborazione.

### **Art. 4 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI**

I risultati delle attività svolte, le informazioni e le conoscenze in comune saranno di proprietà congiunta dell'ICA e dell'ICR, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti. Tutto il materiale didattico prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente potrà essere utilizzato previo accordo tra le Parti. Queste si impegnano reciprocamente a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo Quadro.

### **Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Regolamento UE 679/2016 (recepito con D.Lgs. 101 del 2018), le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente Accordo. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto

di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

#### **Art. 6 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI**

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. Le parti convengono fin da ora che nei rispettivi siti internet si farà riferimento al presente Accordo.

#### **Art. 7 - DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO**

Il presente Accordo, ha validità ed efficacia per 3 (tre) anni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Alla scadenza potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.

È facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento e per qualunque causa a mezzo comunicazione scritta inviata all'altra Parte a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

La cessazione per qualsivoglia causa del presente Accordo Quadro, salvo che non sia diversamente disposto, non produrrà alcun effetto sulle attività oggetto di Accordi Operativi in corso di svolgimento, per i quali continuerà ad avere efficacia, fino alla loro conclusione, quanto stabilito nel presente Accordo.

#### **Art. 8 – COMUNICAZIONI**

Ai fini dell'Accordo e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con PEC, le Parti stabiliscono che Comunicazioni reciproche inerenti l'Accordo dovranno essere effettuate, in via riservata, ai seguenti indirizzi email.

– per l'ICR: [icr@cultura.gov.it](mailto:icr@cultura.gov.it); [icr@pec.cultura.gov.it](mailto:icr@pec.cultura.gov.it)

– per l'ICA: [ic-archeo@cultura.gov.it](mailto:ic-archeo@cultura.gov.it); [ic-archeo@pec.cultura.gov.it](mailto:ic-archeo@pec.cultura.gov.it)

### **Art. 9 - MODIFICHE**

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che detta modifica sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

### **Art. 10 - FORO COMPETENTE**

Per quanto non specificatamente indicato nel presente Accordo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **Art. 11 -REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI**

Il presente atto è esente da bollo e soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, saranno a carico della Parte che lo richiede.

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241*

**Per l'Istituto Centrale per l'Archeologia**

Il Direttore

Dott.ssa Irma Della Giovampaola

**Per l'Istituto Centrale per il Restauro**

Il Direttore

Arch. Luigi Oliva